

Allegato B

Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)

TITOLO I ***Disposizioni generali***

Articolo 1 ***Definizioni***

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni del TIV, del CTTE e le seguenti definizioni:

- **Acquirente Unico** è la società Acquirente Unico S.p.A.;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **corrente periodo di assegnazione del servizio** è il periodo durante il quale i servizi a tutele gradualità in corso di esecuzione sono stati assegnati ai relativi esercenti, intercorrente:
 - a) dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027 per il servizio a tutele gradualità per le piccole imprese;
 - b) dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027 per il servizio a tutele gradualità per le microimprese;
 - c) dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027 per il servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili;
- **elenco venditori di energia elettrica** è l'elenco istituito ai sensi del Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124 di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica, 25 agosto 2022, n. 164;
- **offerta valida** è l'offerta vincolante presentata dai partecipanti alle procedure concorsuali in cui il valore del parametro β non eccede il tetto massimo definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali;

Allegato B

- **procedure concorsuali** sono le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele gradualità ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- **periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di tempo durante il quale il servizio a tutele gradualità è assegnato ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali, intercorrente dal 1° aprile 2027 al 31 marzo 2030;
- **parametro β** è il parametro economico, espresso in euro/MWh a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio a tutele gradualità nell'area territoriale indicata;
- **punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele gradualità** sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui al comma 33.2 del TIV;
- **Regolamento** è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali;
- **servizi a tutele gradualità in corso di esecuzione** sono rispettivamente il servizio a tutele gradualità per le piccole imprese di cui alla deliberazione 119/2024/R/eel, il servizio a tutele gradualità per le microimprese di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel e il servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **Terna** è la società Terna S.p.A.;
- **deliberazione 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 e s.m.i.;
- **deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **deliberazione 119/2022/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- **deliberazione 208/2022/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel;
- **deliberazione 362/2023/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- **deliberazione 119/2024/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel;
- **deliberazione 262/2026/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2026, 262/2026/R/eel;
- **CTTE:** è il Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica costituito dall'insieme dell'Allegato A, Allegato B e Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i.;

Allegato B

- **TIPPI:** è il vigente Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico;
- **TIT:** è il vigente Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- **TIV:** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza;
- **TIVG:** è il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1. Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate a individuare i soggetti che erogano il servizio a tutele gradualistiche ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.
- 2.2. I soggetti individuati in esito alle procedure qui definite sono tenuti a erogare il servizio a tutele gradualistiche per l'intera durata del periodo di assegnazione del servizio alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.

Articolo 3

Individuazione delle aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele gradualistiche

- 3.1. Sono individuate le seguenti 6 (sei) aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele gradualistiche:
 1. Lazio, Toscana;
 2. Lombardia, Valle d'Aosta;
 3. Emilia-Romagna, Piemonte;
 4. Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto;
 5. Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Umbria;
 6. Abruzzo, Calabria, Puglia, Sicilia.

TITOLO II

Criteri e modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali

Articolo 4

Informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 4.1. Entro il 9 ottobre 2026, Acquirente Unico mette a disposizione, esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali, secondo le modalità dal medesimo definite, le seguenti informazioni, distintamente per ciascuna regione:

Allegato B

- a) il numero totale di punti di prelievo che si sono attivati nei servizi a tutele graduali in corso di esecuzione¹, in ciascun mese del periodo intercorrente da luglio 2024 ad agosto 2026 e il corrispondente prelievo annuo, con esclusione dei punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici vulnerabili, distinti per:
1. ciascuno dei servizi a tutele graduali in corso di esecuzione (rispettivamente per le piccole imprese, per le microimprese e per i clienti domestici non vulnerabili);
 2. nell'ambito del servizio a tutele graduali in corso di esecuzione, rispettivamente per le piccole imprese e per le microimprese, tra clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
 3. classi di potenza contrattualmente impegnata (P) con la seguente granularità: (i) $\leq 3\text{kW}$; (ii) $3\text{kW} < P \leq 4.5\text{kW}$; (iii) $4.5\text{ kW} < P \leq 6\text{kW}$; (iv) $6\text{kW} < P \leq 10\text{kW}$; (v) $10\text{kW} < P \leq 15\text{kW}$; (vi) $15\text{kW} < P \leq 30\text{kW}$, (vii) $30\text{kW} < P \leq 42\text{kW}$; (viii) $42\text{kW} < P \leq 50\text{kW}$; (ix) $P > 50\text{kW}$;
 4. tipologia di misuratore (2G, 1G, monorario telegestito ovvero tradizionale);
- b) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo con trattamento orario tra quelli *sub a*);
- c) il prelievo medio, per ciascun mese e ciascuna fascia oraria, associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a*), non soggetti a trattamento orario, da luglio 2025 a giugno 2026;
- d) il profilo orario aggregato associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a*), con trattamento orario, per ciascuno dei mesi da luglio 2025 a giugno 2026;
- e) la migliore stima del numero di punti di prelievo che saranno serviti nel servizio a tutele graduali nel mese di aprile 2027;
- f) il numero totale di punti di prelievo appartenenti rispettivamente alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV nella titolarità di clienti domestici non vulnerabili serviti nel mercato libero ad agosto 2026 e i relativi volumi di energia elettrica annualmente prelevati;
- g) il numero totale di punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere b) e c) del TIV nella titolarità di clienti non domestici serviti nel mercato libero ad agosto 2026 distinti tra:
1. punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW e
 2. punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata sopra i 15 kW;

¹ Le causali da considerare per le attivazioni riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la perdita del fornitore sul libero mercato, la richiesta di attivazione o riattivazione di un punto precedentemente disattivato e voltura da parte del cliente finale e la perdita dei requisiti di permanenza in altro servizio di ultima istanza (ad esempio, in caso di perdita dei requisiti di vulnerabilità da parte di un cliente domestico servito nel servizio di maggior tutela). Sono esclusi i punti di prelievo passati dal servizio di maggior tutela al STG in occasione della prima data di attivazione di ciascun servizio.

Allegato B

- h) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti in ciascuno dei servizi a tutele gradualità in corso di esecuzione, anche non continuativamente, durante il corrente periodo di assegnazione del servizio, con esclusione dei clienti provenienti dal servizio di maggior tutela alla data di inizio del corrente periodo di assegnazione del servizio a tutele gradualità per le microimprese e per i clienti domestici non vulnerabili e distinguendo, per il servizio a tutele gradualità rispettivamente per le piccole imprese e per le microimprese, tra clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
- i) con riferimento all'ultimo mese del 2026 per cui il dato risulta disponibile, in relazione alla medesima platea di clienti di cui al punto h) e distinguendo, nell'ambito del servizio a tutele gradualità rispettivamente per le piccole imprese e per le microimprese, tra clienti disalimentabili e non disalimentabili:
 - i. l'ammontare del credito in essere, al netto del credito oggetto di cessione, distinto in base al periodo di competenza del relativo fatturato; i dati dovranno essere riferiti ai mesi del 2026 per cui questi risultino disponibili e a ciascuno dei due anni precedenti ovvero, se non disponibili per entrambe le annualità precedenti, fino all'ultimo mese disponibile a partire dall'inizio del corrente periodo di assegnazione del servizio;
 - ii. il fatturato di competenza di ciascuno degli anni/mesi per cui l'informazione di cui al punto i. è disponibile;
- j) il numero totale di punti di prelievo serviti in ciascuno dei servizi a tutele gradualità in corso di esecuzione, distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere a) e c) del TIV, per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l'energia elettrica da questi prelevata con indicazione del periodo a cui sono riferiti tali prelievi, per gli anni dal 2024 al 2025 incluso.

Articolo 5

Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali

- 5.1. Acquirente Unico predispone il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e stabilisce modalità telematiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali e per lo svolgimento delle stesse, idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti.
- 5.2. Entro il 1° settembre 2026 Acquirente Unico pubblica sul proprio sito *internet* le specifiche tecniche e il termine per la trasmissione, da parte degli esercenti le tutele gradualità uscenti, delle informazioni di cui al comma 4.1, lettere h) e i).
- 5.3. Entro il 7 settembre 2026 Acquirente Unico pubblica sul proprio sito *internet* il Regolamento di cui al precedente comma 5.1.

Allegato B

- 5.4. Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo di 6 giorni lavorativi dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5.3.
- 5.5. Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo di almeno 1 mese e mezzo rispetto al termine di cui all'Articolo 4 entro cui sono messe a disposizione dei partecipanti le informazioni pre-gara.
- 5.6. Entro il 22 dicembre 2026 Acquirente Unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1, individua l'esercente le tutele gradualì per il periodo di assegnazione del servizio e ne pubblica sul proprio sito *internet* il nominativo e il corrispondente valore del parametro β .

Articolo 6

Criteri di selezione degli esercenti le tutele gradualì nelle procedure concorsuali

- 6.1. Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente Unico prevedono che:
 - a) la selezione degli esercenti le tutele gradualì in tutte le aree territoriali di cui al comma 3.1, abbia luogo contestualmente e con modalità telematiche;
 - b) siano ammessi a presentare offerte economiche solamente i partecipanti che abbiano presentato l'istanza di partecipazione con le modalità ed entro il termine definito da Acquirente Unico nel Regolamento e che abbiano superato con esito positivo la verifica di conformità ai requisiti di ammissione di cui all'Articolo 7.
- 6.2. Ai fini dell'individuazione dell'esercente le tutele gradualì, le procedure concorsuali definite da Acquirente Unico sono svolte attraverso un meccanismo d'asta a turno unico in busta chiusa secondo i seguenti criteri:
 - a) ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria offerta irrevocabile indicando contestualmente:
 - i. il valore del parametro β , espresso in euro/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale, senza possibilità di modifica o rilancio, con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intenda partecipare;
 - ii. il numero massimo di aree territoriali, tra quelle per cui ha presentato un'offerta, che è disposto a servire in caso di aggiudicazione;
 - iii. l'ordine di preferenza associato a ciascuna area territoriale per cui viene presentata l'offerta;

Allegato B

- b) l'offerta il cui valore sia superiore al tetto massimo definito per ciascuna area territoriale ai sensi del comma 10.1, non sia considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui sia stata presentata;
 - c) le aree da assegnare provvisoriamente al singolo partecipante alle procedure concorsuali, entro i limiti dell'impegno espresso ai sensi del comma 6.2, lettera a), *sub* ii., sono identificate da Acquirente Unico, sulla base della graduatoria delle offerte valide pervenute secondo valori crescenti del parametro β ;
 - d) nel caso in cui un partecipante risulti primo in graduatoria per un numero di aree territoriali superiore a quello che il partecipante ha dichiarato essere disposto a servire, ai sensi del comma 6.2, lettera a), *sub* ii., Acquirente Unico identifica le aree da assegnare al singolo partecipante sulla base dell'ordine di preferenza espresso in relazione alle aree territoriali per cui ha presentato una valida offerta; qualora vi siano più combinazioni di aree assegnabili a uno o più partecipanti sulla base dell'ordine di preferenza espresso dai singoli partecipanti, ai fini dell'assegnazione provvisoria delle aree ai partecipanti interessati, si ricorre al sorteggio con modalità telematica;
 - e) per le aree territoriali che non risultino assegnate in esito alla procedura di cui alle precedenti lettere c) e d), Acquirente Unico reitera la procedura eseguendo un'asta a turno unico, in busta chiusa, a cui possono prendere parte tutti i partecipanti ammessi alle procedure concorsuali con le modalità ed entro le tempistiche loro comunicate tempestivamente da Acquirente Unico;
 - f) Acquirente Unico procede all'assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della garanzia di cui al comma 8.2.
- 6.3. Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia presentata o ammessa alcuna offerta in base ai criteri di cui al presente provvedimento, neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al comma 6.2, lettera e), si applicano le disposizioni di cui al comma 4.15 del TIV.

Articolo 7

Requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 7.1. Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele gradualmente le imprese di vendita di energia operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, aventi i seguenti requisiti:
- a) alla data di cui comma 5.4, risultino già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica;
 - b) ai fini dell'esecuzione dei propri contratti di somministrazione:
 - i. siano BRP e utenti del trasporto; oppure

Allegato B

- ii. si siano avvalse per l'intero anno 2025 di società dello stesso gruppo societario in qualità di BRP e utenti del trasporto;
- c) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
- d) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno 2026, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera b);
- e) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità I_0 di cui all'Allegato A.61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità del BRP per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
- f) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento nel secondo semestre 2025 o nel primo semestre 2026, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, ai sensi del par. 3.2 All. B. del CTTE, nei confronti di nessuna delle 5 (cinque) principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere; la lista completa delle predette imprese è pubblicata nel Regolamento di cui al comma 5.1. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata – ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GAR^{MAX} ai sensi del paragrafo 3.3 All. B. del CTTE – ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE;
- g) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-*septies* del Codice civile, le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;

Allegato B

- ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
 - h) abbiano prestato alla CSEA il deposito cauzionale di cui al comma 8.1;
 - i) alla data di cui comma 5.4, abbiano servito una soglia minima di clienti finali almeno pari a 50.000 che può essere raggiunta sommando sia punti di prelievo connessi in BT nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV sia i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivi fino a 50.000 Smc;
 - j) non si trovino in stato di concordato preventivo, ivi compresa l'ipotesi in cui si trovino in concordato in condizioni di continuità aziendale, ovvero non siano sottoposte a una procedura finalizzata alla sua dichiarazione; i requisiti di cui alla presente lettera devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile, delle imprese di vendita partecipanti.
- 7.2. Qualora l'impresa che partecipa alle procedure concorsuali non sia anche BRP e utente del trasporto, i requisiti di cui al comma 7.1, lettere d), e), f), g), devono essere soddisfatti dal BRP e dall'utente del trasporto di cui al comma 7.1, lettera b), punto ii.. Ai fini di tale verifica, i partecipanti comunicano, nell'ambito dell'istanza di partecipazione, con le modalità stabilite nel Regolamento predisposto da Acquirente Unico, l'eventuale nominativo del proprio BRP e utente del trasporto.
- 7.3. Terna trasmette ad Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere d), e) e g).
- 7.4. Le imprese distributrici interessate trasmettono ad Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica del requisito di cui al comma 7.1, lettera f).
- 7.5. Acquirente Unico si avvale delle informazioni in possesso rispettivamente del SII e della CSEA secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento, ai fini della verifica del requisito relativo al contratto di trasporto di cui al comma 7.1, lettera g).

Articolo 8

Garanzie

- 8.1. Le imprese di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono costituire presso la CSEA, entro il giorno lavorativo precedente il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione, stabilito da Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 50.000 (cinquantamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. Acquirente Unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.

Allegato B

- 8.2. Gli esercenti le tutele gradualali individuati provvisoriamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 6.2, sono tenuti a costituire presso la CSEA, pena la non assegnazione dell'incarico o la decadenza dall'incarico, entro i termini stabiliti da Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 300.000 (trecentomila) per ogni area territoriale per la quale risultano assegnatari. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M.Bes*, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio a tutele gradualali o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. Acquirente Unico specifica altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.3. Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.1 la partecipazione alle procedure concorsuali non conforme alle disposizioni del Regolamento nonché l'inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'Articolo 7.
- 8.4. Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall'incarico di cui all'Articolo 9.
- 8.5. Ai fini della verifica del versamento delle garanzie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 35.4 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici in una medesima area territoriale e le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.
- 8.6. È fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di aprile 2027, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti le tutele gradualali di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.
- 8.7. Nell'ipotesi di escussione delle garanzie di cui ai commi 8.1 e 8.2, i relativi importi sono versati nel conto di cui all'articolo 32 del TIPPI.

Articolo 9

Obblighi degli esercenti le tutele gradualali e cause di decadenza dall'incarico

- 9.1. In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti le tutele gradualali comunicano ad Acquirente Unico, con le modalità e le tempistiche stabilite nel Regolamento di cui al comma 5.1, il nominativo della società appartenente allo stesso gruppo societario di cui scelgano eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti

Allegato B

riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla Sezione 4-3.13 del TIDE, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere d), e), f), g).

- 9.2. Gli esercenti le tutele gradualsi si impegnano a mantenere la società scelta di cui al comma 9.1 per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 9.3. Gli esercenti le tutele gradualsi devono risultare puntuali e regolari nei pagamenti e nei versamenti delle garanzie a Terna e alle imprese distributrici, secondo le tempistiche previste dai relativi contratti. Qualora l'esercente non sia anche BRP e utente del trasporto i predetti requisiti devono essere soddisfatti dalla società di cui al comma 9.1.
- 9.4. La puntualità di pagamento nei confronti di Terna è soddisfatta qualora l'utente del dispacciamento non abbia avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità I_0 di cui all'Allegato A.61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella sua titolarità per più di una volta in sei mesi, ovvero, qualora si sia trovato nella predetta situazione, non abbia ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia.
- 9.5. La puntualità di pagamento nei confronti delle imprese distributrici è soddisfatta qualora l'impresa distributtrice verifichi che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente del trasporto ai sensi del par. 3.2 All. B. del CTTE. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata – ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GAR^{MAX} ai sensi del paragrafo 3.3 All. B. del CTTE – ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE.
- 9.6. Nel caso in cui gli esercenti a tutele gradualsi siano coinvolti in operazioni straordinarie (ad esempio, fusione per incorporazione, ecc.), il soggetto giuridico risultante deve dimostrare il rispetto integrale dei requisiti di cui al presente articolo, a pena di decadenza dall'incarico. La medesima disposizione si applica anche qualora la società di cui si avvalgano eventualmente gli esercenti le tutele gradualsi ai fini della sottoscrizione del contratto di dispacciamento e trasporto, con riferimento ai punti riforniti nell'ambito di tale servizio, sia coinvolta in una operazione straordinaria durante il periodo di assegnazione.
- 9.7. Qualora sia accertato l'inadempimento ai requisiti di cui al presente articolo da parte di un esercente le tutele gradualsi ovvero della società da questo scelta ai sensi del comma 9.1, l'Autorità può accordargli un lasso di tempo, stabilito in funzione della gravità della violazione, per conformarsi ai predetti requisiti, alla scadenza del quale, in caso di perdurante inadempimento, l'esercente decade dall'incarico.

Allegato B

- 9.8. Nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico, l'impresa non potrà partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele gradualì per il periodo di assegnazione del servizio successivo a quello in corso.
- 9.9. Nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico Acquirente Unico è tenuto a interpellare tutti i partecipanti che nel corso delle procedure concorsuali hanno presentato un'offerta per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente. L'area territoriale è assegnata all'operatore che offre il prezzo di valore più basso, espresso in euro/MWh; in caso di offerte di pari valore si procede a estrazione a sorte con modalità telematica. Acquirente Unico definisce nel Regolamento le modalità e le tempistiche per l'espletamento della procedura di cui al presente comma.
- 9.10. Qualora, in esito alla procedura di cui al comma 9.9, non venga individuato un nuovo esercente le tutele gradualì per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.15 del TIV.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1. Alle offerte presentate dai partecipanti alle procedure concorsuali è applicato un tetto massimo, espresso in euro/MWh, che sarà reso noto ai partecipanti da Acquirente Unico, contestualmente agli esiti delle procedure concorsuali, con le modalità da questo definite.
- 10.2. Il tetto massimo di cui al comma 10.1 è aumentato di una percentuale predefinita in occasione della reiterazione della procedura di cui al comma 6.2, lettera e).
- 10.3. I valori di cui ai commi precedenti, inclusa la percentuale di aumento del tetto massimo, sono definiti dall'Autorità.